

Raccomandazioni



Raccomandazioni 1/2025 sul codice mondiale antidoping 2027 dell'Agencia mondiale antidoping (WADA)

Adottate l'11 febbraio 2025

Translations proofread by EDPB Members.

This language version has not yet been proofread.

Sintesi

Con lettera del 2 ottobre 2024¹, la Commissione europea (direzione generale dell'Istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura) ha richiesto all'EDPB, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera e), del GDPR, di esaminare l'aggiornamento in corso del codice mondiale antidoping (di seguito "codice") e dei relativi standard internazionali complementari (di seguito "standard") al fine di valutarne la conformità al GDPR. Nel 2023 l'Agenzia mondiale antidoping (*World Anti-Doping Agency*, di seguito "WADA") ha avviato una revisione del codice e degli standard ad esso complementari, che sarà portata a termine entro dicembre 2025 e che entrerà in vigore a gennaio 2027. Il codice ha lo scopo di armonizzare le politiche, le norme e i regolamenti antidoping a livello internazionale ed è integrato da otto standard internazionali con l'obiettivo di promuovere la coerenza tra i programmi antidoping attuati principalmente attraverso le organizzazioni nazionali antidoping (*National Anti-Doping Organisations*, di seguito "(N)ADO"). Gli otto standard internazionali si riferiscono ai seguenti aspetti: protezione dei dati, formazione, intelligence e indagini, laboratori, gestione dei risultati, controlli, esenzioni a fini terapeutici e conformità.

L'EDPB e il suo predecessore, il gruppo di lavoro articolo 29, hanno seguito con attenzione le attività della WADA nel corso della revisione della versione precedente del codice e dei relativi standard. Il gruppo di lavoro articolo 29 ha adottato due pareri, nel 2008² e nel 2009³, su alcune disposizioni del codice e dei relativi standard internazionali. Successivamente nel 2013 il gruppo di lavoro ha inviato una lettera alla WADA⁴ in cui esprimeva una serie di osservazioni e preoccupazioni in merito all'aggiornamento di tali documenti. Infine nel 2019 l'EDPB ha formulato le proprie osservazioni in merito al processo di revisione (all'epoca in corso) del codice e dei relativi standard in una lettera indirizzata alla presidenza del Consiglio dell'UE⁵.

L'EDPB ricorda che le disposizioni del codice e dei relativi standard sono state recepite dagli Stati membri nei propri ordinamenti giuridici nazionali, secondo la rispettiva struttura e organizzazione nazionale dello sport. In quanto firmatari della convenzione internazionale dell'UNESCO contro il doping del 2005 e della convenzione contro il doping del Consiglio

¹ Commissione europea, Request for examination of the draft revised World Anti-Doping Code and the relevant Standards referring to data protection (rif. Ares (2024)7027092 - 3.10.2024).

² Gruppo di lavoro articolo 29, parere 3/2008 sul progetto di standard internazionale del codice mondiale antidoping per la protezione della privacy, adottato il 1° agosto 2008, WP 156.

³ Gruppo di lavoro articolo 29, secondo parere 4/2009 concernente lo standard internazionale dell'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) per la protezione della privacy e dei dati personali, le disposizioni pertinenti del codice WADA e le altre questioni inerenti la vita privata nell'ambito della lotta contro il doping nello sport da parte della WADA e di altre organizzazioni (nazionali) antidoping, adottato il 6 aprile 2009, WP 162.

⁴ Lettera inviata dal presidente del gruppo di lavoro articolo 29 alla WADA il 5 marzo 2013 e relativo allegato (rif. Ares (2013)289160 - 5.3.2013).

⁵ Lettera inviata dal presidente dell'EDPB alla presidenza del Consiglio dell'UE il 9 ottobre 2019 (rif.: OUT2019-0035).

d'Europa, gli Stati membri devono infatti rispettare gli impegni derivanti dalla ratifica di tali convenzioni.

Come chiarito nelle conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-115/22⁶, sebbene il codice rappresenti uno strumento giuridico di natura privata, la sua efficacia è garantita dalla convenzione internazionale dell'UNESCO contro il doping del 2005. Ai sensi dell'articolo 4 della suddetta convenzione, le disposizioni del codice non costituiscono parte integrante della convenzione stessa e non hanno effetti diretti nel diritto nazionale. Tuttavia, mediante la stessa disposizione, gli Stati membri che sono parti della convenzione si sono impegnati a rispettare i principi sanciti dal codice. Tale impegno è trasposto negli ordinamenti giuridici degli Stati membri in diverse forme in quanto, come specificato in uno studio realizzato nel 2017 per la Commissione europea⁷, il codice è giuridicamente vincolante in alcuni Stati membri, ma non in altri.

In ogni caso l'EDPB ricorda che quando gli Stati membri adottano misure nazionali antidoping, siano esse disposizioni normative, regolamentazioni, politiche o pratiche amministrative, sulla base dei principi del codice, sono tenuti a garantire la conformità di tali misure al diritto del SEE, compreso il GDPR. Pertanto, qualora le disposizioni del codice e dei relativi standard internazionali risultassero non conformi al GDPR, gli Stati membri non possono trasporre tali e quali in misure antidoping nazionali senza incorrere in una violazione dei propri obblighi ai sensi del diritto dell'UE/SEE e quindi incidere negativamente sul livello di protezione delle persone fisiche nel SEE per quanto riguarda i loro dati personali⁸.

Inoltre i programmi antidoping sono attuati principalmente dalle (N)ADO, che figurano tra i firmatari del codice. Tali organizzazioni sono tenute ad applicare le misure antidoping stabilite dagli Stati membri in linea con gli impegni assunti nell'ambito della convenzione internazionale contro il doping e in risposta alle aspettative formulate dalla WADA. A tale proposito l'EDPB sottolinea che, nell'attuazione delle misure antidoping nazionali, le (N)ADO in qualità di titolari del trattamento sono responsabili del trattamento dei dati personali conformemente al GDPR e in quanto autorità amministrative⁹ non devono applicare, ove occorra, tali norme nazionali antidoping qualora siano in contrasto con le disposizioni del GDPR aventi effetto diretto¹⁰. Pertanto, nell'attuare la legislazione, la regolamentazione, le politiche o le pratiche amministrative nazionali antidoping, gli Stati membri dovrebbero

⁶ Cfr. le conclusioni dell'avvocato generale Ćapeta del 14 settembre 2023 relative alla causa C-115/22, ECLI:EU:C:2023:676, punto 5.

⁷ "Anti-Doping & Data Protection. An evaluation of the anti-doping laws and practices in the EU Member States in light of the General Data Protection Regulation", studio condotto per conto della Commissione europea dal Tilburg Institute for Law, Technology and Society dell'università di Tilburg e da Spark Legal, Lussemburgo, 2017.

⁸ Cfr. a tal fine: sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2008, cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, *Al Barakaat*, ECLI:EU:C:2008:461, punti 281-285.

⁹ Secondo lo studio realizzato nel 2017 per la Commissione europea di cui alla nota 8, le N(ADO) sono per la maggior parte enti pubblici, solitamente istituiti per legge o dal governo.

¹⁰ Cfr., da ultimo e mutatis mutandis, sentenza della Corte di giustizia del 7 maggio 2024, *NADA e.a.*, C-115/22, ECLI:EU:C:2024:384, punto 55.

valutare attentamente la compatibilità delle disposizioni del codice e dei relativi standard internazionali che comportano il trattamento di dati personali con il GDPR, al fine di evitare possibili violazioni del diritto del SEE da parte delle (N)ADO, nonché l'eventuale esposizione ad azioni correttive e sanzioni delle autorità competenti per la protezione dei dati.

Nelle proprie raccomandazioni l'EDPB condivide con la Commissione europea alcune preoccupazioni in merito agli aspetti principali dell'attuale revisione del codice e dei relativi standard che non risultano in linea con il GDPR, incidendo in tal modo negativamente sull'obbligo degli Stati membri di garantire un livello coerente ed elevato di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche nel SEE, in particolare per quanto riguarda i diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. L'EDPB si concentrerà sulle questioni più rilevanti e sui nuovi concetti introdotti dalla WADA nello standard internazionale per la protezione dei dati (*International Standard for Data Protection*, di seguito "ISDP"), come indicato nella richiesta della Commissione europea, e farà riferimento alla propria lettera del 2019 per gli aspetti relativi alle sue precedenti constatazioni. Sebbene non siano menzionate tutte le disposizioni pertinenti degli altri standard che integrano il codice, si dovrebbe considerare che esse siano state prese in considerazione nelle presenti raccomandazioni, in quanto le osservazioni dell'EDPB possono comunque applicarsi ad esse.

L'EDPB accoglie favorevolmente le modifiche e i progressi compiuti riguardanti il codice e i relativi standard internazionali, rilevando che alcune delle questioni indicate nella propria lettera del 9 ottobre 2019 sono state risolte efficacemente, ad esempio fissando un termine più rigoroso per la notifica di violazioni della sicurezza e stabilendo l'obbligo di effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prima del trattamento, sulla base del principio recentemente introdotto della tutela della vita privata fin dalla progettazione¹¹.

L'EDPB accoglie altresì con favore l'aggiunta degli standard internazionali per l'intelligence e le indagini (*International Standards for Intelligence and Investigations*, di seguito "ISII") come parte integrante degli standard generali della WADA, in quanto il trattamento dei dati personali a fini di indagine costituisce un'attività fondamentale delle (N)ADO.

Tuttavia l'EDPB constata che purtroppo alcune questioni importanti non sono state prese in considerazione durante la revisione del codice e dei relativi standard. In particolare l'EDPB continua a sollevare dubbi circa la conformità al GDPR della base giuridica del consenso prevista dall'ISDP, considerato che, in linea con l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 7 e l'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del GDPR, il consenso deve essere liberamente prestato e il rifiuto di fornirlo, o la sua revoca, possono essere considerati come suscettibili di produrre effetti pregiudizievoli o negativi per l'interessato.

Inoltre l'EDPB osserva che le finalità di alcune attività di trattamento rimangono vaghe. Secondo il principio di limitazione della finalità, previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

¹¹ Cfr. gli articoli 5.1 e 10.4 dell'ISDP.

del GDPR, i dati personali sono trattati solo per finalità determinate, esplicite e legittime. Ne consegue che per i corrispondenti periodi di conservazione dei dati personali non vi è una giustificazione chiara.

L'EDPB constata che il ruolo della WADA e delle (N)ADO in relazione alle attività di trattamento dei dati, in particolare all'interno della banca dati del sistema di amministrazione e gestione antidoping (*Anti-Doping Administration and Management System*, di seguito "ADAMS"), rimane poco chiaro. Ciò incide non solo sulle modalità di attribuzione e gestione delle responsabilità in materia di protezione dei dati, ma anche sulla trasparenza, sulla rendicontabilità e sulla capacità degli interessati di esercitare effettivamente i propri diritti.

Inoltre il carattere giuridicamente vincolante del codice per gli organismi che lo hanno sottoscritto dovrebbe essere reso esplicitamente chiaro. Parimenti il riutilizzo di campioni e di dati personali, compresi i dati sanitari, dovrebbe essere soggetto a garanzie adeguate per tutelare i diritti e le libertà degli interessati. Anche le finalità dell'analisi di campioni biologici dovrebbero essere definite con maggiore precisione.

Le garanzie previste per qualsiasi trattamento dei dati ai sensi del codice dovrebbero essere equivalenti al livello richiesto dal diritto alla protezione dei dati sancito dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dal GDPR. Sebbene l'EDPB riconosca che il codice disciplina i flussi internazionali di dati, le disposizioni nazionali applicabili che offrono un livello inferiore di protezione dei dati non dovrebbero pregiudicare le garanzie previste dal codice e dagli standard.

L'EDPB invita la Commissione europea a sollecitare la WADA a integrare le osservazioni espresse affinché il codice diventi una norma globale per il trattamento dei dati, nel rispetto dei più elevati livelli di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali di tutti gli interessati.

Indice

1. Ambito di applicazione e carattere giuridicamente vincolante del codice	7
2. Chiarire i ruoli e le responsabilità del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento.....	8
3. Individuare le basi giuridiche adeguate	10
4. Garantire che i dati siano trattati per finalità determinate, esplicite e legittime.....	11
5. Richiedere ulteriori garanzie nella condivisione dei dati personali con terzi	14
6. Divulgazione pubblica delle violazioni della normativa antidoping	15
7. Definire periodi specifici di conservazione, limitati a quanto necessario per conseguire ciascuna finalità	16
8. Fornire ulteriori indicazioni per migliorare l'attuazione del principio della protezione dei dati fin dalla progettazione da parte delle organizzazioni	18
10. Chiarire il ruolo della persona designata come responsabile del rispetto di tutte le norme applicabili in materia di tutela della vita privata e protezione dei dati	20
11. Garantire l'efficacia dei diritti degli interessati	21

Il Comitato europeo per la protezione dei dati

visto l'articolo 70, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito "GDPR"),

visto l'accordo SEE, in particolare l'allegato XI e il protocollo 37, modificati dalla decisione del Comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018¹²,

visti gli articoli 12 e 22 del proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. Ambito di applicazione e carattere giuridicamente vincolante del codice

1. L'EDPB ritiene che le preoccupazioni espresse nella propria lettera del 2019 riguardo all'ambito di applicazione del codice, in particolare alla discrezionalità delle (N)ADO di estendere l'applicabilità delle norme antidoping agli atleti amatoriali, includendoli così nell'ambito di applicazione del codice, restano valide¹³. A tal proposito l'EDPB ribadisce che, alla luce dei principi di proporzionalità, necessità e minimizzazione dei dati, l'estensione dell'ambito di applicazione del codice e dei relativi standard internazionali agli atleti a livello amatoriale (ossia a coloro che praticano attività sportive ricreative senza partecipare a competizioni ufficiali) andrebbe a interferire in modo sproporzionato con il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali delle persone interessate.
2. Inoltre, secondo gli articoli 1.0 e 4.0, l'ISDP stabilisce solo "una serie minima di norme comuni" a cui le (N)ADO e altri portatori di interessi pertinenti devono conformarsi quando trattano dati personali ai sensi del codice. A tale riguardo l'articolo 4.1 dell'ISDP chiarisce che tutte le (N)ADO devono rispettare questo standard internazionale, anche quando gli obblighi da esso stabiliti superano quelli previsti dalle rispettive normative applicabili in materia di protezione dei dati e/o vita privata. L'articolo 4.2 dell'ISDP specifica inoltre che, laddove le (N)ADO siano soggette a normative in materia di protezione dei dati e della vita privata o ad altre normative sul trattamento dei dati personali che impongono obblighi più stringenti di quelli previsti dall'ISDP, esse devono garantire che il trattamento dei dati sia conforme a tali normative. L'EDPB accoglie con favore tali disposizioni in quanto sembrano implicare che, nei casi in cui non esistano leggi in materia di protezione dei dati e/o della vita privata oppure laddove tali leggi offrano un

¹² Nel presente documento con il termine "Stati membri" si intendono gli "Stati membri del SEE".

¹³ Cfr. l'allegato della lettera inviata dal presidente dell'EDPB alla presidenza del Consiglio dell'UE il 9 ottobre 2019 (rif.: OUT2019-0035), pag. 3.

livello relativamente inferiore di protezione dei diritti e delle libertà degli interessati rispetto ai loro dati personali, tali garanzie prevarranno e non comprometteranno l'applicazione delle normative sulla protezione dei dati e della vita privata o di altre normative, che disciplinano il trattamento, che prevedono un livello di protezione superiore dei dati personali, come il GDPR.

3. Tuttavia l'EDPB sottolinea che non sempre è facile determinare se gli obblighi previsti dall'ISDP siano più stringenti o meno di quelli del diritto nazionale applicabile. Come menzionato nella sua precedente corrispondenza, l'EDPB è fortemente favorevole alla promozione della protezione della vita privata e dei dati personali nel contesto delle attività antidoping, come indicato nello standard. Tuttavia l'EDPB si chiede se sarà possibile applicare gli articoli 4.1 e 4.2 dell'ISDP da un punto di vista strettamente giuridico, in particolare laddove l'attuazione delle disposizioni dell'ISDP porterebbe le (N)ADO a violare i loro obblighi derivanti dalle normative applicabili. Analogamente l'EDPB mette in discussione l'efficacia dell'articolo 4.2 laddove l'applicazione delle garanzie più elevate previste dalle leggi in materia di protezione dei dati e della vita privata o da altre leggi che disciplinano il trattamento dei dati personali esporrebbe le (N)ADO alle conseguenze stabilite dall'articolo 24.1.12 del codice per il mancato rispetto dello stesso e/o dei relativi standard internazionali. Inoltre consentire agli Stati membri o alle (N)ADO di scegliere la normativa applicabile potrebbe dar luogo a una disparità di trattamento tra gli atleti e le altre persone interessate.
4. Inoltre l'EDPB osserva che purtroppo il codice e l'ISDP prevedono numerose eccezioni alle garanzie poste a tutela del diritto alla vita privata e alla protezione dei dati che, all'atto pratico, consentono l'applicazione di norme meno stringenti in materia di tutela della vita privata e protezione dei dati. Ad esempio si possono citare, per quanto riguarda i periodi di conservazione, gli articoli 11.4 e 11.5 dell'ISDP e il relativo allegato A, nonché, in relazione al principio di limitazione della finalità, l'articolo 6.2 dell'ISDP. L'EDPB raccomanda di limitare qualsiasi possibile deroga alle garanzie previste dall'ISDP nella misura necessaria al perseguimento di obiettivi specifici e importanti di interesse pubblico e di definire l'ambito di applicazione delle eccezioni in termini più rigorosi. In tal modo le (N)ADO possono avvalersi delle eccezioni solo se queste ultime sono proporzionate all'obiettivo perseguito rispetto all'essenza dei diritti alla vita privata e alla protezione dei dati e se attuano misure adeguate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone interessate.

2. Chiarire i ruoli e le responsabilità del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento

5. Analogamente a quanto rilevato dall'EDPB nella sua lettera del 2019¹⁴ e alla luce del secondo parere 4/2009 del gruppo di lavoro articolo 29¹⁵, l'ultima versione del codice e degli standard non contiene ancora riferimenti ai ruoli di titolare del trattamento e di

¹⁴ Lettera inviata dal presidente dell'EDPB alla presidenza del Consiglio dell'UE il 9 ottobre 2019 (rif.: OUT2019-0035).

¹⁵ Secondo parere 4/2009 concernente lo standard internazionale dell'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) per la protezione della privacy e dei dati personali, le disposizioni pertinenti del codice WADA e le altre questioni inerenti la vita privata nell'ambito della lotta contro il doping nello sport da parte della WADA e di altre organizzazioni (nazionali) antidoping, adottato il 6 aprile 2009, WP 162.

responsabile del trattamento per specifiche attività di trattamento. La questione risulta cruciale poiché incide sulle modalità di attribuzione e gestione delle responsabilità in materia di protezione dei dati, il che è particolarmente pertinente per i soggetti non appartenenti al SEE che agiscono in qualità di responsabili del trattamento dei dati all'interno del SEE o per quelli che raccolgono dati da persone fisiche che si trovano nel SEE¹⁶.

6. L'EDPB è consapevole del fatto che i registri del trattamento dei dati per le attività antidoping rientranti nell'ambito di applicazione del codice che le (N)ADO devono conservare conformemente all'articolo 5.2 dell'ISDP possono essere considerati una versione semplificata dei registri delle attività di trattamento previsti a norma dell'articolo 30 del GDPR. Tuttavia, a differenza dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del GDPR, che richiede una documentazione specifica delle finalità, l'ISDP prevede unicamente la documentazione della finalità "*generale*" del trattamento, che può quindi risultare non sufficientemente definita. **Pertanto l'EDPB raccomanda di modificare di conseguenza l'articolo 5.2 dell'ISDP.**
7. Nella nota all'articolo 5.2, lettera a), l'ISDP stabilisce che le (N)ADO sono tenute a conservare un registro delle proprie attività di trattamento. Inoltre, per quanto riguarda la banca dati dell'ADAMS gestita dalla WADA, quest'ultima deve fornire accesso alla documentazione da essa conservata relativa al trattamento dei dati all'interno della banca dati menzionata. Tuttavia i ruoli specifici delle (N)ADO e della WADA (ossia titolari, contitolari, responsabili del trattamento) in relazione alla banca dati e per ciascuna attività di trattamento ivi svolta non sono chiaramente definiti.
8. **Alla luce di quanto precede, l'EDPB raccomanda che l'ISDP includa un obbligo per le organizzazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del codice di identificare il proprio ruolo, corrispondente a quello previsto dal GDPR per ciascuna attività di trattamento, in particolare per quanto riguarda la banca dati dell'ADAMS, specificando se sono titolari, responsabili o contitolari del trattamento.**
9. Inoltre i registri che le (N)ADO sono tenute a conservare conformemente all'articolo 5.2 dell'ISDP non comprendono attualmente tutti i flussi di dati, come i potenziali trasferimenti internazionali. Per garantire la conformità all'articolo 30, paragrafo 1, lettere a), e) e f), del GDPR, i registri devono includere i relativi periodi di conservazione, il titolare del trattamento per ciascuna attività di trattamento e informazioni su eventuali trasferimenti internazionali. **L'EDPB raccomanda di modificare i registri di cui all'articolo 5.2 dell'ISDP di conseguenza e di garantire che tali registri comprendano tutte le attività di trattamento dei dati, incluse quelle che possono essere previste in altri standard della WADA.**

¹⁶ A norma dell'articolo 3 del GDPR (ambito di applicazione territoriale), il regolamento si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell'Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione.

3. Individuare le basi giuridiche adeguate

10. L'EDPB esprime inoltre preoccupazioni in merito alla validità di alcune delle basi giuridiche per le attività di trattamento di cui all'articolo 7.0 dell'ISDP.
11. In primo luogo l'EDPB sottolinea che il consenso descritto nell'articolo 7.2 dell'ISDP non può essere considerato "liberamente prestato" in linea con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 7 e l'articolo 9, paragrafo 2), lettera a), del GDPR e pertanto si interroga se il consenso possa essere utilizzato come fondamento giuridico valido da parte delle (N)ADO per il trattamento dei dati personali. Il consenso può essere una base giuridica adeguata solo se all'interessato viene data una reale possibilità di scelta per quanto riguarda l'accettazione o il rifiuto delle condizioni offerte, senza subire pregiudizio. L'EDPB osserva che, ai sensi dell'articolo 7.2, lettera a), dell'ISDP, possono esservi conseguenze negative per coloro che rifiutano di acconsentire al trattamento dei dati personali, il che non è conforme alle prescrizioni riguardanti il consenso previste dal GDPR. Inoltre l'EDPB rileva che il semplice fatto di informare gli interessati circa tali conseguenze negative, come suggerito nell'articolo 7.2, lettera a), dell'ISDP, non rende valido il consenso.
12. A tale riguardo l'EDPB sottolinea che il consenso deve soddisfare ulteriori obblighi rispetto a quelli menzionati nell'ISDP, tra cui quello di garantire che gli interessati siano in grado di revocare il proprio consenso con la stessa facilità con cui lo concedono. **Pertanto l'EDPB raccomanda che il codice e l'ISDP escludano l'uso del consenso come fondamento giuridico, a meno che non soddisfi le prescrizioni di cui all'articolo 7 del GDPR.**
13. In secondo luogo l'EDPB mette in discussione la necessità di ricorrere all'interesse vitale come base giuridica valida, come indicato nell'articolo 7.1 dell'ISDP. Il concetto di interesse vitale è interpretato in modo molto restrittivo e ha un ambito di applicazione molto limitato ai sensi del GDPR. Può essere invocato solo in casi limitati e specifici, ad esempio per proteggere la vita di una persona in caso di emergenza. L'EDPB non è pertanto convinto che gli obiettivi perseguiti dal codice rientrino in tale base giuridica. È possibile che i dati personali siano trattati per motivi di interesse vitale in circostanze molto specifiche. Tuttavia ciò non corrisponde né si allinea alla lettura che l'EDPB dà dell'articolo 7.1 dell'ISDP, che ha un ambito di applicazione molto più ampio e si estende, ad esempio, al trattamento dei dati previsto dallo standard internazionale per la gestione dei risultati (*International Standard for Results Management*, di seguito "ISRM"), nel quale è previsto che gli accertamenti medici siano comunicati alla (N)ADO e all'atleta.
14. **Pertanto l'EDPB raccomanda di rivedere integralmente l'articolo 7.1 dell'ISDP e, in generale, di valutare se l'"interesse vitale" possa essere utilizzato e considerato un valido fondamento giuridico in tutto il codice. Un'altra soluzione consiste nel limitarne l'uso nei termini previsti dal considerando 46 del GDPR (ossia quando il trattamento non può essere manifestamente fondato su un'altra base giuridica).**
15. **Alla luce di quanto precede, l'EDPB ritiene che, qualora le basi giuridiche del consenso e dell'interesse vitale non soddisfino le prescrizioni del GDPR, le (N)ADO dovrebbero fare affidamento su basi giuridiche alternative, come quelle elencate nell'articolo 7.1, lettera a), dell'ISDP.**

4. Garantire che i dati siano trattati per finalità determinate, esplicite e legittime

16. L'EDPB ritiene che l'elenco delle attività antidoping definito negli articoli 3.1, 4.1 e 6.1 dell'ISDP comprenda un'ampia gamma di attività che spaziano dai controlli all'educazione quali finalità per il trattamento dei dati personali.
17. L'articolo 6.1 dell'ISDP è stato modificato integralmente, limitando il trattamento dei dati personali a un'unica finalità (ossia la lotta contro il doping) e affermando che possono essere trattati solo dati personali "pertinenti" e "commisurati". Nella nota a questo articolo si afferma che le (N)ADO devono esaminare il codice e i relativi standard per determinare quali dati personali siano necessari. Si aggiunge inoltre che in molti casi i dati personali che devono essere raccolti dalle (N)ADO saranno identificati dall'ISDP.
18. Al fine di rafforzare le misure di protezione dei dati nell'ISDP, l'EDPB raccomanda di includere esplicitamente ulteriori principi: in primo luogo, affinché la (N)ADO tratti i dati personali in conformità a una finalità determinata, esplicita e legittima; in secondo luogo, per garantire che i dati personali da trattare siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità. **L'EDPB raccomanda, quale soluzione a quanto precede, di imporre alle (N)ADO l'adozione di misure tecniche e organizzative per garantire la minimizzazione dei dati.**
19. Sebbene l'EDPB apprezzi l'articolazione del principio di limitazione della finalità di cui sopra, si osserva che l'articolo 6.2 dell'ISDP sembra ampliare l'ambito di applicazione delle attività di trattamento rispetto a quelle descritte nel codice al fine di "impegnarsi efficacemente nella lotta contro il doping", il che potrebbe risultare problematico per il rispetto degli standard in materia di protezione dei dati previsti dal codice. **L'EDPB raccomanda di rivedere l'articolo 6.2 dell'ISDP per limitare le condizioni di trattamento al di fuori delle circostanze delineate dal codice solo a quanto necessario per raggiungere una finalità determinata, esplicita e legittima. Inoltre raccomanda di prevedere nell'articolo 6.2 dell'ISDP l'obbligo di effettuare valutazioni dei rischi per la protezione dei dati, nonché di attuare misure di attenuazione come requisiti rigorosi da soddisfare prima del trattamento (esprimendo quindi il concetto del "dovere" piuttosto che quello della "possibilità").**
20. Secondo l'articolo 6.3 del codice, i campioni biologici, i dati analitici e le informazioni sul controllo antidoping possono essere ulteriormente utilizzati per finalità di ricerca antidoping, nonché ai fini della garanzia della qualità, del miglioramento della qualità, del perfezionamento e dello sviluppo di metodi o per stabilire popolazioni di riferimento. Sebbene l'ulteriore uso dei campioni per finalità di ricerca antidoping richieda il consenso dell'atleta, ciò non è tuttavia previsto per l'ulteriore utilizzo dei dati analitici dei campioni e delle informazioni sul controllo antidoping per garantire la qualità e per altre finalità correlate. Secondo la definizione fornita dal codice¹⁷, la ricerca antidoping sembra comprendere diversi tipi di ricerca, tra cui la "ricerca scientifica". A tale riguardo, l'EDPB

¹⁷ Cfr. gli articoli 19.1 e 19.2 del codice.

ricorda che solo l'ulteriore trattamento per finalità di "ricerca scientifica"¹⁸ si presume compatibile con la finalità iniziale della raccolta dei dati e in tal caso, a determinate condizioni e purché esistano garanzie adeguate per i diritti e le libertà delle persone interessate, come previsto dall'articolo 89, paragrafo 1, del GDPR, le (N)ADO possono fare affidamento sulla base giuridica del trattamento originario¹⁹.

21. Pertanto l'EDPB sottolinea che i dati analitici o qualsiasi altro dato personale possono essere ulteriormente trattati per finalità di ricerca antidoping (non scientifica), di garanzia della qualità o altre finalità compatibili²⁰ correlate solo se tale ulteriore trattamento si basa su un valido fondamento giuridico ai sensi del GDPR²¹. Inoltre, poiché in tale contesto il trattamento riguarderà prevalentemente i dati sanitari, le (N)ADO devono comunque valutare quale eccezione al divieto di trattare categorie particolari di dati personali, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del GDPR, possa essere applicabile.
22. Sebbene ai sensi dell'articolo 6.3 del codice i campioni, i dati analitici e le informazioni sui controlli antidoping possano essere ulteriormente utilizzati a fini di ricerca antidoping, nonché per garantire la qualità e per altre finalità correlate, l'articolo 6.2 del codice elenca un'ampia gamma di altre finalità per le quali campioni, dati analitici e informazioni sui controlli antidoping "devono essere analizzati", alcune delle quali non sono ben definite. L'EDPB raccomanda di identificare con maggiore precisione tali finalità, in particolare quelle relative alla "profilazione del DNA o del genoma" e quelle incluse nell'espressione "qualsiasi altra legittima finalità antidoping". Inoltre l'EDPB sottolinea che i dati genetici contenuti nei campioni biologici sono particolarmente sensibili, non solo per il rischio intrinseco di identificazione degli atleti che hanno fornito il campione, anche in caso di rimozione dell'identità, data la natura unica di alcuni profili genetici²², ma anche perché contengono informazioni, compresi i dati sanitari, sulla loro parentela biologica.
23. Inoltre l'articolo 6.3 del codice specifica che i campioni e i relativi dati analitici o le informazioni sui controlli antidoping da utilizzare ulteriormente devono essere dapprima trattati in modo tale da impedire che i dati siano riconducibili a un determinato atleta. Tuttavia ciò non implica che i campioni e gli altri dati personali utilizzati a fini di ricerca o per garantire la qualità debbano essere effettivamente pseudonimizzati o anonimizzati, come ipotizzato dal documento messo a disposizione dalla WADA, che sintetizza le principali modifiche apportate al codice²³. Al contrario, secondo quanto previsto dallo

¹⁸ Per quanto riguarda la nozione di finalità di ricerca scientifica, l'EDPB ritiene che per "ricerca scientifica"[...] si intenda un progetto di ricerca istituito in conformità con le pertinenti norme metodologiche e deontologiche settoriali, in linea con le buone pratiche. Cfr. le linee guida 5/2020 dell'EDPB sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, adottate il 4 maggio 2020, punto 153.

¹⁹ Cfr. il parere 3/2019 dell'EDPB relativo alle domande e risposte sull'interazione tra il regolamento sulla sperimentazione clinica e il regolamento generale sulla protezione dei dati, adottato il 23 gennaio 2019, punto 31.

²⁰ A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del GDPR.

²¹ Considerando 50 del GDPR.

²² Come sottolineato dal gruppo di lavoro articolo 29 nel parere 05/2014 sulle tecniche di anonimizzazione, adottato il 10 aprile 2014, WP216: [è] già stato dimostrato in letteratura che la combinazione di risorse genetiche pubblicamente accessibili (ad esempio, registri genealogici, necrologie, risultati delle interrogazioni dei motori di ricerca) e di metadati concernenti i donatori di DNA (data della donazione, età, luogo di residenza) possono rivelare l'identità di determinate persone, anche se il DNA è stato donato "in forma anonima".

²³ Ibidem.

standard internazionale per i laboratori (*International Standard for Laboratories*, di seguito "ISL"), si richiede solo che gli identificatori diretti siano rimossi o modificati in modo irreversibile dai campioni e dai dati analitici prima del loro ulteriore utilizzo per tali finalità. Inoltre non è chiaro se lo stesso valga per le informazioni sui controlli antidoping, poiché non sono affatto menzionate dall'ISL²⁴. **L'EDPB raccomanda di rivedere l'articolo 6.3 del codice affinché il riutilizzo di campioni, dati analitici o altri dati personali (tra cui i dati sanitari o altre categorie di dati relativi al controllo antidoping) per finalità di ricerca (o altre finalità compatibili) sia soggetto all'attuazione di garanzie adeguate per i diritti e le libertà delle persone interessate al fine, in particolare, di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Inoltre l'EDPB incoraggia a specificare che tali misure dovrebbero comprendere la pseudonimizzazione o l'anonimizzazione, a condizione che le finalità possano essere raggiunte in tal modo**²⁵.

24. L'EDPB accoglie inoltre con favore l'introduzione nel codice degli articoli 19.4 e 19.6 che rispettivamente prevedono la conformità alle norme e alle pratiche etiche e impediscono che i dati personali possano essere ulteriormente utilizzati contro la persona che ha fornito il campione.
25. Lo standard internazionale per l'intelligence e le indagini (*International Standard for Intelligence and Investigations*, di seguito "ISII") prevede nell'articolo 4.3.2 che le (N)ADO utilizzino informazioni grezze e/o l'intelligence antidoping per informare e orientare le proprie attività antidoping. L'EDPB ritiene che le definizioni di informazioni grezze e di intelligence antidoping siano formulate in modo troppo ampio. Considerata la natura altamente sensibile di qualsiasi indagine e ispezione sul ricorso al doping, l'EDPB è del parere che qualsiasi trattamento di dati personali per le finalità contemplate dall'ISII possa comportare rischi elevati per i soggetti interessati. **Pertanto l'EDPB raccomanda di modificare l'ISII per delimitare chiaramente l'ambito di applicazione delle attività di trattamento per finalità investigative e di intelligence, nonché le informazioni che possono essere utilizzate in tali attività.**
26. In aggiunta a quanto sopra esposto, l'EDPB raccomanda di specificare chiaramente le finalità investigative del trattamento dei dati. L'articolo 5.2 dell'ISII lascia un ampio margine per ulteriori finalità non specificate di trattamento dei dati personali, utilizzando formulazioni come "*include, in via non esaustiva*". Qualsiasi ulteriore trattamento di dati personali per finalità diverse dovrebbe essere consentito solo nel rispetto delle condizioni per stabilire la compatibilità delle finalità come specificato all'articolo 6, paragrafo 4, del GDPR e in conformità a una base giuridica valida²⁶. **Di conseguenza l'EDPB raccomanda di modificare e allineare l'ISII all'articolo 6.2 dell'ISDP. Un'osservazione analoga è da riferirsi all'articolo 5.3.5 dell'ISII, in cui le (N)ADO sono invitate a "fare uso di tutte le risorse investigative e dei poteri a loro disposizione" in relazione ai dati personali. Secondo l'EDPB ciò dovrebbe applicarsi solo nella misura in cui il trattamento è necessario e solo per le finalità perseguite nell'ISII.**

²⁴ Cfr. l'articolo 5.3.8.2 dell'ISL.

²⁵ Cfr. l'articolo 6, paragrafo 4, lettera e), e l'articolo 89 del GDPR.

²⁶ Considerando 50 del GDPR.

5. Richiedere ulteriori garanzie nella condivisione dei dati personali con terzi

27. Ai sensi degli articoli 9.1 e 9.2, l'ISDP impone determinati obblighi per la condivisione di dati personali da parte delle (N)ADO con altre "persone", definite dallo standard come persone fisiche, organizzazioni o altre entità. L'EDPB ritiene tale definizione troppo ampia e raccomanda di specificarla ulteriormente. **Inoltre raccomanda di specificare in tali articoli in quali circostanze, per quali finalità specifiche e a quali condizioni sia consentita la condivisione di informazioni personali con altre "persone".**
28. **Al fine di rafforzare il livello di protezione dei dati personali, l'EDPB raccomanda inoltre che l'ISDP preveda ulteriori misure per quanto riguarda la condivisione di tali dati al fine di garantire che:**
- **i destinatari non trattino i dati personali se non per limitate finalità antidoping determinate, esplicite e legittime che ne giustificano la condivisione e che devono essere individuate dal codice. A tale riguardo l'EDPB raccomanda di chiarire il termine "procedura giuridica obbligatoria" di cui all'articolo 9.1, lettera c), dell'ISDP quale possibile circostanza che consente tale condivisione;**
 - **le (N)ADO condividano solo i dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali tali dati devono essere condivisi;**
 - **i dati personali siano conservati dai destinatari solo per il tempo necessario per le finalità per le quali sono stati condivisi e siano cancellati o anonimizzati (in modo tale che l'interessato non sia identificabile o non possa più esserlo) quando tali dati non sono più necessari;**
 - **i destinatari con cui sono condivisi i dati personali dispongano di misure di sicurezza adeguate che garantiscano l'integrità e la riservatezza dei dati personali ricevuti.**
29. L'articolo 9.3 dell'ISDP prevede prescrizioni volte a garantire che i dati personali siano condivisi solo in modo responsabile con agenti terzi, compresa l'applicazione di misure tecniche e organizzative di sicurezza. **L'EDPB raccomanda di integrare nell'articolo un obbligo aggiuntivo che preveda che, qualora le attività di trattamento dei dati siano svolte da agenti terzi che agiscono in qualità di responsabili del trattamento dei dati per conto delle (N)ADO, ciò avvenga sulla base di un contratto o di un atto giuridico in conformità dell'articolo 28 del GDPR. Ai sensi di tale contratto o atto giuridico, gli agenti terzi devono agire secondo istruzioni documentate²⁷ e fornire assistenza alle (N)ADO affinché possano garantire il rispetto dell'ISDP e del GDPR, compresi a titolo non esaustivo la sicurezza dei dati personali, la risposta alle richieste di esercizio dei diritti dell'interessato, nonché gli obblighi relativi alle violazioni dei dati personali.**

²⁷ Si noti che il riferimento ai "controlli contrattuali che possono comprendere, se del caso" nelle note all'articolo 9.3, lettera b), dell'ISDP non è in linea con il GDPR.

30. Quando tali attività di trattamento, svolte da agenti terzi, comportano il trasferimento internazionale di dati personali, dovrebbero essere messe in atto garanzie equivalenti a quelle previste dal capo V del GDPR²⁸.
31. Per quanto riguarda i trasferimenti effettuati dalle (N)ADO con sede nel SEE alla banca dati dell'ADAMS, nel gennaio 2024 la Commissione europea ha rinnovato lo status di adeguatezza del Canada ai sensi del GDPR, confermando che il livello di protezione garantito dalla legge PIPEDA è adeguato. Pertanto l'EDPB ritiene che i trasferimenti effettuati su tale base restino validi. Tuttavia, se i trasferimenti dovessero essere effettuati direttamente tra le (N)ADO e non fossero contemplati dalla decisione di adeguatezza del Canada, tali categorie di trasferimenti dovrebbero essere descritte nel codice e la (N)ADO che esporta i dati dovrebbe garantire il rispetto del capo V del GDPR e degli orientamenti applicabili dell'EDPB²⁹.
32. Per quanto riguarda la condivisione di intelligence antidoping conformemente all'articolo 4.2 dell'ISII, tale obbligo di condivisione dei dati personali dovrebbe basarsi su un adeguato fondamento giuridico in linea con l'articolo 6 del GDPR. Qualora tale attività comporti il trasferimento internazionale di dati personali, l'EDPB raccomanda di garantire il rispetto delle norme di cui al capo V del GDPR, al fine di garantire che il livello di protezione delle persone fisiche da esso garantito non sia compromesso³⁰. **Considerando l'ambito di applicazione degli standard e il carattere internazionale delle attività sportive organizzate, l'EDPB raccomanda vivamente di stabilire nell'ISII norme specifiche e chiaramente definite sulle indagini e sulle ispezioni, anche per la condivisione e il trasferimento internazionale di dati personali.**

6. Divulgazione pubblica delle violazioni della normativa antidoping

33. Per quanto concerne la divulgazione pubblica obbligatoria delle violazioni della normativa antidoping, l'EDPB accoglie innanzitutto con favore le modifiche proposte all'articolo 14.3.2 del codice che precisano che tale divulgazione riguarda esclusivamente le decisioni definitive (relative alle violazioni delle norme antidoping da parte di atleti professionisti o altre persone che commettono la violazione)³¹. Con riferimento alle eccezioni al principio generico di cui all'articolo 14.3.4 del codice, che richiedono il consenso dell'atleta o di un altro soggetto interessato per la pubblicazione, a seguito di un'udienza o di un ricorso, delle decisioni che dimostrano l'assenza di violazione delle

²⁸ Cfr., ad esempio, le clausole contrattuali tipo ai sensi del GDPR emesse dalla Commissione europea per i trasferimenti di dati da titolari del trattamento o responsabili del trattamento nell'UE/SEE a titolari del trattamento o responsabili del trattamento stabiliti al di fuori dell'UE/SEE (decisione di esecuzione (UE) 2021/914 della Commissione, del 4 giugno 2021, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio).

²⁹ Raccomandazioni 01/2020 dell'EDPB relative alle misure che integrano gli strumenti di trasferimento al fine di garantire il rispetto del livello di protezione dei dati personali dell'UE, adottate il 18 giugno 2021; cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2020, *Facebook Ireland e Schrems*, C-311/18, ECLI:EU:C:2020:559 (Schrems II).

³⁰ Capo V, articoli da 44 a 50 del GDPR.

³¹ A tale riguardo, dinanzi alla CGUE è stata presentata una domanda di pronuncia pregiudiziale: NADA Austria e a., causa C-474/24.

norme antidoping o l'assenza di colpa o negligenza, l'EDPB ribadisce che il consenso al trattamento dei dati personali deve soddisfare le prescrizioni del GDPR, in particolare la sua libera manifestazione.

34. Inoltre, per quanto riguarda la disposizione di recente introduzione secondo cui le (N)ADO possono prescindere dal consenso dell'atleta o di un'altra persona qualora la loro identità sia già di dominio pubblico o siano già state imposte sanzioni, l'EDPB si chiede se tale eccezione tenga adeguatamente conto del fatto che la pubblicazione possa essere nell'interesse dell'atleta o di un altro soggetto interessato.
35. L'EDPB accoglie con favore l'articolo 14.3.7 del codice, che stabilisce che la divulgazione pubblica obbligatoria non è prevista se l'atleta o un altro soggetto riconosciuto responsabile di una violazione delle norme antidoping è minorenne, una persona protetta o un atleta amatoriale e che qualsiasi divulgazione pubblica discrezionale è proporzionata ai fatti e alle circostanze del caso in cui sono coinvolti tali soggetti.
36. Tuttavia, al fine di garantire un giusto equilibrio tra i motivi che giustificano un certo grado di trasparenza per quanto riguarda le violazioni delle norme antidoping e la necessità di tutelare i diritti fondamentali e gli interessi della persona in questione, l'EDPB raccomanda di specificare che gli elementi da prendere in considerazione a tale riguardo sono, tra l'altro, la gravità della violazione delle norme antidoping, il numero di violazioni, l'eventuale attenzione mediatica che il caso ha già ricevuto, la situazione particolare del soggetto interessato e l'eventuale incidenza della sanzione sui risultati e sul posizionamento degli atleti nelle competizioni. Gli stessi criteri dovrebbero orientare le decisioni delle (N)ADO nei restanti casi di divulgazione pubblica discrezionale disciplinati dall'articolo 14.3.1 del codice.

7. Definire periodi specifici di conservazione, limitati a quanto necessario per conseguire ciascuna finalità

37. L'EDPB accoglie con favore il fatto che l'ISDP stabilisce periodi massimi di conservazione per le (N)ADO. Conformemente al principio di limitazione della conservazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR, la conservazione dei dati deve essere strettamente connessa alle finalità specifiche e legittime del trattamento. Tuttavia l'allegato A dell'ISDP non stabilisce un chiaro collegamento tra il periodo di conservazione definito per ciascuna serie di dati e una finalità di trattamento determinata, esplicita e legittima. L'EDPB raccomanda pertanto che i moduli elencati nell'allegato A indichino le corrispondenti finalità determinate, esplicite e legittime del trattamento per ciascuna serie di dati interessata.
38. Contrariamente alla formulazione dell'articolo 11.2 dell'ISDP, le (N)ADO dovrebbero sempre definire un periodo di conservazione per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR. **Di conseguenza l'EDPB raccomanda di eliminare l'espressione "ove possibile" da tale articolo.**

39. L'EDPB accoglie positivamente il fatto che l'articolo 11.3 dell'ISDP garantisca la cancellazione, la distruzione o l'anonimizzazione dei dati personali una volta che non sono più necessari. Considerato che i dati trattati nel settore della lotta al doping sono per lo più di natura sensibile, le misure di attenuazione devono garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo. L'articolo 11.3, terza frase, dell'ISDP prevede che la conservazione di dati sensibili, per i quali non è stato fissato un termine di conservazione nell'allegato A dell'ISDP³², sia giustificata da ragioni più solide, che tuttavia non sono specificate nell'articolo stesso. **L'EDPB raccomanda di stabilire in modo chiaro le norme, le basi giuridiche e le misure di attenuazione per la conservazione dei dati sensibili qualora nell'allegato A dell'ISDP non sia stato fissato alcun termine di conservazione.**
40. L'EDPB prende atto del fatto che gli articoli 11.5 e 11.6 dell'ISDP consentono la conservazione dei dati oltre i periodi di conservazione stabiliti. Le circostanze eccezionali di cui all'articolo 11.5, lettera c), dell'ISDP si riferiscono a *"violazioni delle norme antidoping in corso o ragionevolmente previste, indagini o altri procedimenti giudiziari"*. L'EDPB osserva che il riferimento a una ragionevole previsione delle violazioni delle norme antidoping non è chiaro e raccomanda di chiarirne il significato. Tali casi eccezionali, ai sensi dell'articolo 11.5, lettera a), dell'ISDP prevedono l'applicazione di una legge che consente di conservare più a lungo i dati rispetto a quanto stabilito dall'allegato A dell'ISDP. Alla luce del fatto che il codice dovrebbe costituire una norma minima comune per il trattamento dei dati personali a fini antidoping, non dovrebbero applicarsi altre leggi che prevedono periodi di conservazione più lunghi.
41. Conformemente all'allegato A dell'ISDP, i periodi di conservazione stabiliti non impediscono alla (N)ADO di conservare i registri *"una volta cancellate le informazioni personali"* per periodi più lunghi. **L'EDPB raccomanda di indicare chiaramente che tale affermazione si riferisce a dati anonimizzati.** Con riferimento alla nota importante III, affinché la rimozione dei dati incompleti per finalità di qualità sia conforme ai principi di esattezza e integrità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere d) e f), del GDPR, l'EDPB raccomanda di sostituire il verbo "dovrebbero" con "devono".
42. Come osservazione generale, l'EDPB ritiene che un periodo di conservazione di 10 anni sia molto lungo, considerando che tra i dati personali possono rientrare geolocalizzazioni e persino dati di minori. L'EDPB raccomanda di fornire una motivazione aggiuntiva sul periodo massimo di conservazione complessivo di 10 anni, in modo da bilanciare adeguatamente gli interessi dei soggetti interessati e quelli delle (N)ADO.
43. I dati del modulo 2 includono indirizzi per attività abituali, pernottamenti e informazioni di contatto degli atleti. Poiché il trattamento di tali dati può essere considerato come un'attività di profilazione, il periodo di conservazione dovrebbe essere molto più breve di 10 anni. La conservazione di tali dati dovrebbe essere limitata ai casi in cui i dati personali inclusi nelle informazioni di reperibilità non sono più pertinenti. Inoltre l'articolo 4.10.13.1 dell'IST non richiede più agli atleti di fornire informazioni sulle loro "attività abituali", ma

³² Cfr. l'articolo 11.2 dell'ISDP.

solo sui luoghi di allenamento e sulle relative fasce orarie. L'EDPB accoglie con favore tale modifica, ma raccomanda di attuare la stessa modifica anche nell'allegato A dell'ISDP.

44. Il modulo 3 relativo alle esenzioni a fini terapeutici comprende dati sanitari. Mentre il periodo di conservazione di 12 mesi successivi alla scadenza per dati medici supplementari sembra ragionevole, i certificati e i moduli di rigetto per le esenzioni a fini terapeutici sono conservati per 10 anni, in quanto "*possono essere pertinenti per nuovi controlli o altre indagini*". Per quanto riguarda in particolare i moduli di rigetto, l'EDPB suggerisce alla WADA di rivedere il periodo di conservazione in linea con la finalità determinata e di limitarlo a quanto strettamente necessario.
45. Nel modulo 7 dell'allegato A dell'ISDP è previsto un periodo di conservazione dei dati di 10 anni dalla chiusura delle indagini. L'EDPB mette in dubbio la proporzionalità di tale periodo, in particolare considerando che non tutte le indagini portano all'accertamento di una violazione delle norme antidoping. In simili circostanze è probabile che una durata standard di conservazione di 10 anni sia sproporzionata.
46. Secondo quanto previsto dal modulo 8 dell'allegato A dell'ISDP, i dati relativi ai corsi e alle date della formazione sono conservati "*fino alla cancellazione di tutti gli altri documenti associati*" o fino a quando la persona non è più attiva. La definizione di periodo di conservazione è troppo vaga e dovrebbe essere chiarita in modo più dettagliato. Ciò ha anche lo scopo di garantire che le persone interessate possano comprendere le tempistiche del trattamento dei dati.
47. Alla luce di quanto precede, l'EDPB raccomanda di rivedere i periodi di conservazione, tenendo conto in particolare della necessità di ciascun dato rispetto alla finalità che giustifica ogni operazione di trattamento.

8. Fornire ulteriori indicazioni per migliorare l'attuazione del principio della protezione dei dati fin dalla progettazione da parte delle organizzazioni

48. L'EDPB accoglie con favore il recepimento del concetto di tutela della vita privata fin dalla progettazione nell'ISDP e apprezza il fatto che l'ISDP menzioni esplicitamente, come esempi, ulteriori controlli di sicurezza e misure di minimizzazione dei dati. Tuttavia gli elementi elencati nell'articolo 5.1 dell'ISDP non soddisfano pienamente le prescrizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del GDPR. Il concetto di tutela della vita privata fin dalla progettazione, come previsto dal GDPR, impone alle (N)ADO, in qualità di titolari del trattamento, di integrare le misure di protezione dei dati nella progettazione dei loro sistemi e processi. L'EDPB ritiene che l'ISDP non preveda obblighi per l'attuazione di tale concetto. **Pertanto l'EDPB raccomanda di includere nell'ISDP obblighi specifici per le (N)ADO affinché attuino misure tecniche e organizzative a sostegno del concetto di tutela della vita privata fin dalla progettazione. Tale raccomandazione potrebbe applicarsi anche alle attività di trattamento dei dati descritte in altri standard, quale la condivisione dei risultati di laboratorio tramite l'ADAMS, come descritto nell'ISRM.**

9. Trattamento di categorie particolari di dati personali

49. L'EDPB rileva che il trattamento dei dati personali previsto dal codice e dall'ISDP comporta un trattamento significativo dei cosiddetti "*dati personali sensibili*". Inoltre osserva che la definizione di dati personali sensibili contenuta nell'ISDP è in parte simile a quella delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del GDPR. L'EDPB raccomanda di modificare la definizione di dati personali sensibili in modo da renderla conforme all'articolo 9 del GDPR. L'EDPB ribadisce in aggiunta che il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati dovrebbe essere effettuato esclusivamente nel rispetto di condizioni rigorose, come richiesto dall'articolo 10 del GDPR.
50. L'EDPB accoglie con favore l'obbligo di cui all'articolo 5.3 dell'ISDP secondo cui i dati personali sensibili devono essere trattati nel rispetto di garanzie o procedure specifiche previste dalla normativa applicabile in materia di tutela della vita privata e protezione dei dati. In merito a ciò l'EDPB osserva che il trattamento di categorie particolari di dati personali è in linea generale vietato ai sensi del GDPR, salvo che non si applichi una delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del GDPR³³.
51. Tuttavia l'EDPB osserva che la formulazione dell'articolo 5.3 dell'ISDP è piuttosto generica, in quanto afferma che i dati sensibili devono essere trattati nel rispetto delle "*garanzie o procedure specifiche*" contenute nell'ISDP e nella normativa applicabile in materia di tutela della vita privata e protezione dei dati, senza definire quali garanzie in concreto debbano essere messe in atto. Le ulteriori restrizioni menzionate non sono dettagliate nell'ISDP e gli articoli 10.3 o 11.3, ad esempio, non sembrano indicare ulteriori misure per garantire la sicurezza e la conservazione limitata di tali dati.

L'articolo 7.3 dell'ISDP specifica che quando i dati personali sensibili sono trattati sulla base del consenso, è necessario ottenere il consenso esplicito della persona interessata. Rilevando che il consenso esplicito in tale contesto è in linea con l'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del GDPR, l'EDPB ribadisce la propria preoccupazione circa il fatto che il consenso possa non costituire una base giuridica adeguata per il trattamento dei dati personali (comprese le categorie particolari di dati personali) nell'ambito del codice e dell'ISDP³⁴.

52. **Pertanto l'EDPB raccomanda che l'ISDP sia modificato in riferimento alla natura sensibile del trattamento dei dati previsto e che specifichi quali tipologie di garanzie possono contribuire alla protezione delle categorie particolari di dati personali in linea con l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 25, paragrafo 1, e l'articolo 32 del GDPR.**

³³ Cfr. la sezione 4.

³⁴ Cfr. la sezione 3.

10. Chiarire il ruolo della persona designata come responsabile del rispetto di tutte le norme applicabili in materia di tutela della vita privata e protezione dei dati

53. L'EDPB prende atto dell'obbligo di cui all'articolo 4.4 dell'ISDP secondo cui *"le organizzazioni antidoping devono designare una persona responsabile del rispetto del presente standard internazionale e di tutte le norme applicabili in materia di tutela della vita privata e protezione dei dati. Inoltre devono garantire che le informazioni di contatto della persona così designata siano messe prontamente a disposizione delle persone a norma dell'articolo 8"*.
54. Sebbene l'EDPB accolga con favore l'inclusione dell'obbligo di designare una persona responsabile del rispetto della protezione dei dati all'interno delle (N)ADO, non è chiaro in che misura il ruolo della persona di cui all'articolo 4.4 dell'ISDP sia conforme a quello del responsabile della protezione dei dati ai sensi degli articoli 38 e 39 del GDPR.
55. L'articolo 4.4 dell'ISDP stabilisce che la persona designata è *"responsabile del rispetto di [...] tutte le norme applicabili in materia di tutela della vita privata e protezione dei dati"*. Tuttavia il principio di responsabilizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del GDPR chiarisce che il titolare del trattamento (la (N)ADO stessa in questo caso) è responsabile della conformità ed è in grado di fornirne la prova. I responsabili della protezione dei dati designati a norma del GDPR dovrebbero essere in grado di svolgere le proprie funzioni e i propri compiti in modo indipendente e senza ricevere istruzioni dal titolare del trattamento in merito all'esercizio di tali compiti. A tale riguardo i responsabili della protezione dei dati non possono essere ritenuti garanti della conformità al GDPR alla stregua dei titolari del trattamento, come invece può esserlo la persona designata ai sensi dell'articolo 4.4 dell'ISDP. Infine l'EDPB osserva che l'articolo 4.4 non chiarisce a chi debba rispondere la persona designata.
56. L'EDPB osserva e accoglie favorevolmente il fatto che l'obbligo previsto all'articolo 4.4 dell'ISDP di rendere disponibili agli interessati i dati di contatto della persona designata è in linea con quanto previsto dall'articolo 37, paragrafo 7, del GDPR in merito alla pubblicazione dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati.
57. In deroga all'articolo 4.4 dell'ISDP, le (N)ADO soggette al GDPR devono tenere conto del loro obbligo di valutare se la designazione di un responsabile della protezione dei dati sia obbligatoria in base ai criteri di cui all'articolo 38, paragrafo 1, del GDPR. Mentre quest'ultimo impone la designazione di un responsabile della protezione dei dati in circostanze specifiche che rientrano nel suo ambito di applicazione, le (N)ADO non soggette al GDPR possono voler nominare una figura equivalente al fine di garantire il rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati, delle rispettive regolamentazioni, nonché delle prescrizioni dell'ISDP. Tale persona/gruppo responsabile dovrebbe disporre di autorità, risorse e competenze sufficienti per supervisionare efficacemente le pratiche in materia di tutela della vita privata, gestire i rischi per la protezione dei dati e fungere da punto di contatto principale per le questioni relative alla vita privata. Le sue responsabilità comprendono il monitoraggio della conformità, la

gestione dei programmi di tutela della vita privata, lo svolgimento di valutazioni e il coordinamento con i portatori di interessi e le autorità di controllo pertinenti, se del caso.

58. **L'EDPB raccomanda pertanto di chiarire se il ruolo della persona designata ai sensi dell'articolo 4.4 dell'ISDP sia inteso come equivalente a quello del responsabile della protezione dei dati ai sensi del GDPR e, in caso affermativo, di allineare i ruoli in termini di designazione, posizione e funzioni. In assenza di tale chiarimento, l'EDPB ritiene che l'articolo 4.4 possa comportare il rischio che le (N)ADO soggette al GDPR non adempiano ai propri obblighi di titolari del trattamento ai sensi degli articoli da 37 a 39 del GDPR.**

11. Garantire l'efficacia dei diritti degli interessati

59. L'EDPB accoglie con favore le disposizioni dell'articolo 8 dell'ISDP relative alla fornitura di informazioni alle persone. Raccomanda che l'ambito delle informazioni da fornire includa specificamente il riferimento alla raccolta di informazioni grezze e di intelligence antidoping come previsto dall'ISII.
60. L'EDPB accoglie con favore le disposizioni dell'articolo 12 dell'ISDP in base alle quali gli interessati hanno il diritto di ottenere dalle (N)ADO l'accesso ai propri dati personali e alle informazioni sulle modalità di trattamento degli stessi, nonché l'attuazione delle prescrizioni che le (N)ADO devono rispettare per consentire l'esercizio di tali diritti in materia di protezione dei dati. Tuttavia l'EDPB rileva anche che le prescrizioni sostanziali di cui all'articolo 12.1, lettera c) e agli articoli 12.2, 12.3 e 12.4 dell'ISDP non sono coerenti con i diritti degli interessati previsti dal GDPR.
61. In particolare l'articolo 12.1, lettera c), dell'ISDP prevede un'eccezione al diritto di ottenere una copia dei dati personali nel caso in cui ciò "*sia manifestamente in contrasto con l'integrità del sistema antidoping o con la capacità di un'organizzazione antidoping di pianificare o effettuare controlli senza preavviso oppure di indagare e accertare violazioni delle norme antidoping o altre azioni legali*". Come sottolineato nella sua corrispondenza anteriore³⁵, l'EDPB ritiene che la deroga sia formulata in termini particolarmente vaghi e che, a prima vista, non sembri conforme al GDPR.
62. Inoltre l'articolo 12.2 dell'ISDP stabilisce che le (N)ADO devono rispondere a una richiesta di accesso da parte di un interessato, a meno che ciò non imponga un onere sproporzionato alle (N)ADO. Ai sensi dell'articolo 12.3, è stabilito che qualora le (N)ADO rifiutino di consentire l'accesso ai dati personali, l'interessato deve essere informato dei motivi del rifiuto della richiesta "*il più presto possibile*". L'EDPB rileva un approccio analogo nell'articolo 12.4 dell'ISDP, in base al quale i dati personali potrebbero non essere rettificati né modificati qualora ciò risulti impossibile o richieda uno sforzo sproporzionato. Alla luce di quanto precede, poiché gli interessi delle persone fisiche e quelli delle (N)ADO non sembrano adeguatamente bilanciati, l'EDPB si chiede se i diritti delle persone fisiche in relazione ai propri dati personali siano effettivamente garantiti dall'ISDP.

³⁵ Lettera inviata dal presidente dell'EDPB alla presidenza del Consiglio dell'UE il 9 ottobre 2019 (rif.: OUT2019-0035), pag. 8.

63. A tale riguardo l'EDPB ribadisce che qualsiasi limitazione dei diritti in materia di protezione dei dati è consentita solo se conforme alle condizioni di cui all'articolo 23 del GDPR, che autorizza gli Stati membri ad adottare misure legislative volte a limitare l'ambito di applicazione di tali diritti, nella misura in cui tale limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica.
64. **Pertanto l'EDPB raccomanda di rivedere l'articolo 12 dell'ISDP affinché rifletta quanto previsto dagli articoli da 12 a 15 del GDPR e le rispettive linee guida dell'EDPB, nonché le condizioni di cui all'articolo 23 del GDPR per quanto riguarda eventuali limitazioni dei diritti degli interessati.**
65. **Infine l'EDPB ribadisce che il codice dovrebbe prevedere un diritto di ricorso e un diritto al risarcimento del danno subito dalle persone a seguito di un trattamento incompatibile con l'ISPD³⁶.**

Per il Comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

(Anu Talus)

³⁶ Ibidem.